

F.N.T.O.

AULA 'A'

13158 / 15

25 GIU. 2015



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[]

R.G.N. 14780/2012

Cron. 13158

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 26/02/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14780-2012 proposto da:

domiciliato in ROMA, VIA , elettivamente
 presso lo
 studio dell'avvocato , rappresentato e
 difeso dagli avvocati DI,
 giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2015

959

contro

AZIENDA U.L.S.S. n. C.F. in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/04/2012 r.g.n. 1108/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Venezia ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Azienda USLL n. di Venezia a infermiere professionale alle dipendenze dell'Azienda, ritenendo che l'addebito contestatogli, consistente nell'averne il medesimo svolto la stessa attività presso un centro privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non fosse di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva, tenuto conto dello scarsa attività lavorativa svolta dal dipendente presso la struttura privata; che gli orari di lavoro non erano incompatibili con quelli osservati presso l'Azienda; che non vi era conflitto di interessi tra la struttura pubblica e quella privata; che il dipendente aveva agito in buona fede.

ghini

Di diverso avviso è stata la Corte di Appello di Venezia, la quale, a seguito di impugnazione dell'Azienda, ha ritenuto viceversa legittimo il licenziamento.

La Corte anzidetta ha osservato che, come definitivamente accertato dal giudice di primo grado, non essendo stata proposta al riguardo alcuna impugnazione, l'attività non consentita svolta dal dipendente presso il centro di analisi privato riguardava il periodo giugno - dicembre 2006; che l'impegno lavorativo era stato non superiore a 24 ore mensili; che l'art. 53 D. Lgs. n. 165/01 stabilisce il principio della unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e la incompatibilità con ogni altro tipo di rapporto di lavoro dipendente, anche di natura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale; che non era condivisibile la sentenza di primo grado che aveva considerato la violazione commessa dal di scarsa gravità; che era ravvisabile nella specie una situazione di conflitto di interessi

potenziale; che lo svolgimento di attività lavorativa per almeno dieci o dodici ore al mese nel centro di analisi privato era idoneo ad incidere sul rapporto di lavoro con l'Azienda, tanto che gli orari del di solito effettuati nella fascia oraria dalle 7,30 alle 9,30, subivano frequenti modifiche; che il divieto di prestare attività lavorativa presso centri privati risultava dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dipendente, oltre che dal contratto collettivo; che la condotta posta in essere dal dipendente costituiva violazione dell'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro; che conseguentemente il licenziamento era giustificato.

Per la cassazione di questa sentenza il dipendente propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L'Azienda resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione dell'art. 61 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in relazione all'art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente, premesso che gli era stato anche contestato dall'Azienda di avere svolto, nel periodo successivo al dicembre 2006 e sino al maggio 2008, attività lavorativa a favore dello stessa struttura privata quale socio di una cooperativa - attività questa, ad avviso dello stesso ricorrente, consentita, posto che il divieto di cumulo di impieghi non si applica nei casi di lavoro svolto da un socio di una cooperativa a norma dell'art. 61 sopra menzionato - lamenta, se ben si coglie il senso della censura, che la Corte di merito, nel prendere in esame esclusivamente il periodo giugno - dicembre 2006, ritenendo che per il periodo successivo ogni questione fosse preclusa dal giudicato, non ha chiarito la questione circa la perdurante validità dell'art. 61 D.P.R. cit. a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

pdmt